



Prefettura di Monza e della Brianza
Ufficio Territoriale del Governo

Trasmissione via PEC e via mail

CIRCOLARE N. 13-POL-2022

Monza, (data del protocollo informatico)

Al Sig. Direttore Generale dell'A.T.S. Brianza

Al Sig. Direttore Generale della A.S.S.T.
di Monza

Al Sig. Direttore Generale della A.S.S.T. Brianza

e,p.c. Ai Signori Sindaci
dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. (Circolare ministeriale n. 90/2022 dell'11.08.2022).
Adempimenti preparatori del procedimento.

Ai fini dello svolgimento delle consultazioni elettorali indette per domenica 25 settembre p.v., si richiamano vari adempimenti preparatori del procedimento elettorale, di competenza delle Aziende sanitarie locali.

* * *

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione". Tali disposizioni si applicano in qualunque ambito del territorio nazionale dimorino gli elettori richiedenti.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 16 agosto e lunedì 5 settembre 2022**. Tale ultimo termine (5 settembre), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio,



Prefettura di Monza e della Brianza

Ufficio Territoriale del Governo

compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

I Sig.ri dirigenti delle aziende sanitarie locali vogliono assicurare un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/06, come modificato dalla legge n. 46/09.

Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori diversamente abili

L'art. 19, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, prevede che nel giorno delle elezioni i comuni possano organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali.

Inoltre, a tutela degli elettori diversamente abili, l'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dispone che, in occasione delle consultazioni elettorali, i comuni debbano organizzare servizi di trasporto pubblico in modo da agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei predetti elettori.

Peraltro, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorché la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche, purché tale sezione sia ricompresa, ove il territorio del proprio Comune sia suddiviso in più collegi uninominali, nell'ambito dello stesso collegio uninominale per l'elezione della Camera e del Senato a cui appartiene la sezione nelle cui liste l'elettore è iscritto. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della legge n. 15/1991 citata.

Ogni Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con i mezzi ritenuti più idonei, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche, che i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto degli elettori diversamente abili.

Per accedere nel proprio Comune a una sezione elettorale qualunque (diversa da quella di iscrizione) esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, dovrà esibire - oltre alla tessera elettorale - una attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi, poi, dell'art. 55 del d.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dell'art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore diversamente abile.



Prefettura di Monza e della Brianza
Ufficio Territoriale del Governo

Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l'assistenza di un accompagnatore, nei tre giorni precedenti le consultazioni, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 104/1992, e quindi da giovedì 22 a sabato 24 settembre 2022, le aziende sanitarie locali dovranno garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

Inoltre, si rammenta che una delle cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del d.P.R. n. 361/1957, dovrà essere destinata agli elettori diversamente abili.

p. IL PREFETTO
Il Dirigente dell'Ufficio Elettorale Provinciale
(Liberatore)

OS